



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 aprile 2014 (14.04)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0812 (COD)**

**8736/1/14
REV 1**

**CODEC 1049
ENFOPOL 104
PE 270**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Iniziativa di Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/681/GAI che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL)
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 14-17 aprile 2014)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5

In questo contesto la relatrice, Kinga GAL (PPE-HU), ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, un emendamento di compromesso (emendamento 7) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 16 aprile 2014, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 7) alla proposta di regolamento. L'iniziativa degli Stati membri così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento in prima lettura¹, che rispecchia quanto precedentemente convenuto tra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

¹ Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Accademia europea di polizia *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/681/GAI che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) (17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista l'iniziativa di un gruppo di Stati membri sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio (17043/2013),
 - visti l'articolo 76, lettera b), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali il progetto di atto gli è stato sottoposto (C7-0435/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafi 3 e 15, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Commissione (COM(2014)0007),
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 44 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0146/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. si rammarica di non essere stato pienamente coinvolto nella valutazione delle candidature e che sia stato presentato solo un candidato alla commissione competente, benché siano state presentate altre sette candidature in seguito all'invito della Presidenza del Consiglio del luglio 2013 a presentare candidature per ospitare provvisoriamente l'Accademia europea di polizia finché non si potrà trovare una soluzione a lungo termine per il futuro dell'Agenzia; gli Stati membri che hanno presentato la propria candidatura sono stati l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, l'Italia, l'Ungheria, i Paesi Bassi e la Finlandia; l'accordo politico è stato confermato durante la sessione del Consiglio GAI tenutasi l'8 ottobre 2013; intende chiedere maggiori ragguagli sulla valutazione d'impatto della sede precisa prima di adottare la posizione definitiva;
 3. invita le autorità di bilancio a garantire che i costi aggiuntivi inerenti al cambio di sede della CEPOL siano pienamente coperti dall'attuale paese ospitante e da stanziamenti supplementari dell'Unione, in modo da non gravare sul bilancio ordinario della CEPOL per non pregiudicare il suo fabbisogno operativo corrente;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa di Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014.

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 4 della decisione 2005/681/GAI del Consiglio¹ la CEPOL ha sede a Bramshill, Regno Unito.
- (2) ***Nonostante l'articolo 4 della decisione 2005/681/GAI***, con lettere del 12 dicembre 2012 e dell'8 febbraio 2013 il Regno Unito ha informato la CEPOL ***di aver deciso unilateralmente*** che non desidera più ospitare la sede sul suo territorio. Oltre ad ospitare la CEPOL, Bramshill ospita anche un sito di addestramento di polizia nazionale della *National Policing Improvement Agency*, che il Regno Unito aveva deciso di sostituire con un nuovo *College of Policing* da ubicare altrove. Il Regno Unito ha pertanto deciso di chiudere il sito di addestramento di polizia nazionale di Bramshill e di venderlo, indicando che le spese corrispondenti sono elevate e che non sono emersi modelli aziendali alternativi per gestire il sito. ***Alla luce dell'obbligo di leale cooperazione previsto dal trattato sull'Unione europea (TUE) e, in particolare, degli obblighi derivanti dall'articolo 4 TUE, occorre che l'Unione e i suoi Stati membri si assistano reciprocamente nel mantenimento delle attività operative della CEPOL. A tale scopo, si chiede al Regno Unito in particolare di assicurare un'agevole transizione della CEPOL nella sua nuova sede, senza pregiudicare il bilancio ordinario della stessa.***
- (3) In considerazione ***dell'accordo comune raggiunto*** l'8 ottobre 2013 dai rappresentanti dei governi degli Stati membri ***e della necessità di mantenere lo status della CEPOL come agenzia dell'Unione a sé stante, è opportuno disporre che*** la CEPOL sia ospitata a Budapest subito dopo il trasferimento da Bramshill. ***Tali disposizioni*** dovrebbero essere incorporate nella decisione 2005/681/GAI.

¹ Decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI (GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 63).

- (4) *In considerazione del quadro giuridico instauratosi con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario riesaminare la decisione 2005/681/GAI, assicurando al contempo lo status della CEPOL come agenzia dell'Unione a sé stante.*
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/681/GAI.
- (6) *Prima che la CEPOL dia inizio alla sua fase operativa nella nuova sede, è opportuno concludere un accordo sulla sede, conformemente alle procedure consolidate.*
- (7) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (9) Data l'urgente necessità di stabilire la nuova sede della CEPOL, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione 2005/681/GAI è così modificata:

- 1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Sede

La CEPOL ha sede a Budapest, Ungheria.";

- 2) *è inserito l'articolo seguente:*

"Articolo 21 bis

Riesame

*Entro ... *, la Commissione presenta una relazione sull'efficacia della presente decisione, tenendo conto della necessità di assicurare lo status della CEPOL come agenzia dell'Unione a sé stante. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa intesa a modificare la presente decisione, a seguito di un'analisi costi-benefici e di una valutazione d'impatto approfondite."*

* GU: si prega di inserire la data: *18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
